SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 875)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRUZZI, SALVATERRA, MELANDRI, MARTONI, CACCHIOLI, BRUGGER, ROSI, VENTURI e DE NICOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1980

Distillazione agevolata dei vini da tavola di produzione nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Dai dati forniti dalla CEE si ricava che la produzione comunitaria vitivinicola della campagna 1979-80 (vendemmia 1979) si aggirerebbe intorno a 168 milioni di ettolitri (Italia e Francia con 80 milioni di ettolitri ciascuna), a cui si aggiungerebbero 75 milioni di ettolitri di giacenza al 1° settembre.

I viticoltori italiani e francesi ritengono che tali previsioni, elaborate nei primi giorni del dicembre 1979, devono essere aggiornate e corrette tenendo conto, invece, di almeno 83 milioni di ettolitri per l'Italia e di 84 milioni di ettolitri per la Francia, e comunque di vendemmia europea *record* che ammonterebbe a 175 milioni di ettolitri, mentre il *record* precedente di 171 milioni di ettolitri risaliva alla campagna 1973-74.

Di conseguenza, la campagna vitivinicola comunitaria 1979-80 si è aperta con una disponibilità di 250 milioni di ettolitri (175+75) con una eccedenza rispetto alla campagna precedente di circa 38 milioni di ettolitri.

Le organizzazioni dei produttori agricoli, vivamente preoccupate per le ripercussioni negative sull'andamento del mercato, sono intervenute sollecitando la CEE a porre in atto, in via immediata, tutti gli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria, quali gli stoccaggi a breve e lungo termine e soprattutto una distillazione straordinaria per i vini da tavola, ritenendo che quest'ultima misura rappresenti l'unico strumento efficace per assorbire l'eccezionale volume di eccedenza e per permettere una evoluzione equilibrata dei prezzi di mercato.

Tuttavia, la Comunità ha risposto alle aspettative in modo inadeguato alle effettive necessità, in quanto le misure adottate si sono dimostrate insufficienti a ristabilire il corso dei prezzi di mercato dei vini da tavola su livelli soddisfacenti.

Le misure congiunturali messe in atto dalla CEE, oltre l'apertura degli stoccaggi a breve e a lungo termine, vengono qui di seguito richiamate:

— distillazione con garanzia di « buon fine » per gli stoccaggi a lungo termine stipulati nella campagna 1978-79 per 9 milioni di ettolitri;

— distillazione preventiva, uva da tavola, per 3 milioni di ettolitri;

— superprestazioni viniche (Francia) per 1 milione di ettolitri;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

— distillazione eccezionale, ai sensi del regolamento n. 564/80 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE del 7 marzo 1980, limitata, attraverso un tetto finanziario di 90 milioni di unità di conto europee (95 miliardi di lire), a circa 6-8 milioni di ettolitri di vini da tavola da dividersi in parti uguali tra Italia e Francia.

Tali distillazioni, anche se estremamente necessarie, non si sono rivelate sufficienti ad eliminare il forte squilibrio dell'offerta rispetto alla domanda, interessando, nel caso di una completa utilizzazione della distillazione eccezionale, al massimo 21 milioni di ettolitri, volume che, pertanto, rimane lontano dagli stimati 38 milioni di ettolitri di eccedenze.

Infine, bisogna osservare che la distillazione eccezionale comunitaria, peraltro ottenuta con difficoltà soprattutto grazie alle insistenti richieste italiane, ha fallito il suo obiettivo di strumento riequilibratore, non solo per la sua portata limitata e la sua applicazione tardiva, ma anche per i bassi livelli di prezzo garantiti che in alcuni casi hanno costituito un elemento psicologico depressivo sui prezzi in alcune regioni.

La situazione del mercato italiano è senza dubbio più grave di quella degli altri Paesi comunitari, essendo caratterizzata da un fermo delle contrattazioni ed avendo i prezzi dei vini da tavola raggiunto livelli estremamente preoccupanti.

I prezzi più bassi dei vini da tavola si riscontrano nelle regioni meridionali, in particolare in Puglia e in Sicilia, dove le contrattazioni sono ferme sulle 1.700-1.800 lire per grado ettolitro per i vini bianchi, e sulle 1.850-1900 per i vini rossi, che rappresentano, rispettivamente, il 71 per cento e il 75 per cento circa dei corrispondenti prezzi di orientamento.

La situazione di mercato dei vini da tavola delle regioni settentrionali è leggermente meno preoccupante, essendo i prezzi, in genere, più alti di quelli meridionali di circa 150-200 lire per grado ettolitro.

Il mercato dei vini nell'Italia centrale si situa in una posizione intermedia.

Inoltre, l'aspetto più preoccupante è rappresentato dal fatto che sia i produttori singoli che associati sono riusciti a vendere o a stipulare contratti di vendita per quantitativi che non superano il 20 per cento della loro produzione, mentre, in condizioni normali, negli altri anni le vendite negli stessi periodi superavano mediamente il 60 per cento della produzione.

Nessuna influenza positiva per una migliore evoluzione delle quotazioni dei prezzi dei vini italiani è derivata finora dall'applicazione delle misure comunitarie già in atto, quali la distillazione di « buon fine » per gli stoccaggi a lungo termine interessanti l'Italia per circa 4,5 milioni di ettolitri, e gli stoccaggi a breve e a lungo termine già sottoscritti per circa 18-20 milioni di ettolitri, di cui 10 milioni a lungo termine.

Pertanto, tale quadro mostra con evidenza la necessità di intervenire urgentemente con interventi distillatori in grado di riequilibrare il mercato ed evitare che il diffuso e giustificato malcontento da parte dei produttori italiani possa sfociare in azioni gravi ed incontrollabili.

Peraltro, si può far presente che, al di fuori della distillazione, difficilmente si potrà contare su altri strumenti per riassorbire le consistenti eccedenze di produzione, in quanto il consumo di vino tende a diminuire e la forte produzione verificatasi anche negli altri Paesi europei non permetterà di incrementare le esportazioni verso gli stessi Paesi che normalmente assorbono l'80 per cento delle esportazioni nazionali.

Al contrario, si può prevedere per l'anno 1980 una flessione delle nostre esportazioni, in quanto quasi certamente non si potrà ripetere l'eccezionale esportazione di oltre 18 milioni di ettolitri verificatasi nel 1979.

Pertanto, rimangono poche alternative al di fuori di quella relativa ad una ulteriore distillazione straordinaria in aggiunta a quella comunitaria attualmente in corso di applicazione.

Dato che difficilmente tale richiesta potrà essere accolta dalla Comunità a causa delle note difficoltà finanziarie, si propone un provvedimento nazionale aggiuntivo, del re-

sto già concesso nel 1975 in condizioni analoghe.

Tanto premesso si chiede la rapida approvazione del presente disegno di legge che riprende i contenuti del ricordato decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito nella legge 16 luglio 1974, n. 294.

In particolare, si prevede la preferenza nella concessione dei benefici della distillazione agevolata alle imprese familiari coltivatrici, sul presupposto che rappresentano la categoria economicamente più debole e maggiormente colpita dalla grave crisi di mercato che rischia di comprometterne gravemente il reddito di lavoro.

Il prezzo di cessione è stabilito dall'articolo 1 in lire 2.250 per i vini bianchi e in lire 2.400 per i vini rossi, che si situano intorno al 90 per cento dei corrispondenti prezzi di orientamento e che risultano leggermente superiori a quelli fissati dal ricordato regolamento CEE n. 564/80, al fine di consentire una adeguata remunerazione per i viticoltori ed un'efficace azione riequilibratrice del mercato vitivinicolo.

Per quanto concerne le procedure di erogazione del prezzo di cessione, come per il precedente decreto-legge n. 214 del 1974, si fa riferimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per snellire gli attuali sistemi di pagamento.

Con l'articolo 4 si prevede di addizionare i vini da tavola inviati alla distillazione con cloruro di litio all'uscita dalle cantine e dai depositi, costituendo un rivelatore, non venefico, idoneo ad evitare una diversa utilizzazione dalla distillazione degli stessi prodotti.

All'articolo 5 si prevede l'intervento dell'AIMA per l'acquisto e la successiva vendita dei prodotti ottenuti dalla distillazione, in modo da ottenere il normale svolgimento delle operazioni di distillazione del vino da tavola nei limiti ed alle condizioni previste dal presente disegno di legge, allo scopo di garantire ai distillatori, tramite l'acquisto da parte dell'AIMA, la convenienza economica delle suddette operazioni di distillazione.

Infine, considerando che per poter esplicare effetti sensibili sul mercato vitivinicolo nazionale è indispensabile consentire la distillazione agevolata di almeno 5 milioni di ettolitri di vino da tavola, si è stabilito un onere finanziario di 75 miliardi di lire, che è stato calcolato tenendo conto del valore mercantile dell'alcole prodotto di circa 90 mila lire all'ettanidro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle cantine sociali ed agli altri enti ed organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, con preferenza alle imprese familiari coltivatrici, che, nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano con le distillerie contratti di vendita per la distillazione dei vini da tavola da essi prodotti, è garantito, per ogni grado ettolitro di vino consegnato, un prezzo di cessione di lire 2.250 per i vini da tavola bianchi del tipo A-I ed altri vini in stretta relazione economica e di lire 2.400 per i vini da tavola rossi del tipo R-I ed R-II ed altri vini in stretta relazione economica.

Sono vini da tavola quelli che rientrano nella definizione di cui al punto 11 dell'allegato II del regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio.

Art. 2.

La distillazione dei vini da tavola deve avvenire a partire dalla data di approvazione dei contratti ed essere comprovata da apposite bollette di consegna, convalidate dagli UTIF competenti per territorio, dalle quali devono risultare tra l'altro i quantitativi dei prodotti consegnati e presi regolarmente in carico sul registro modello C/41, nonchè la gradazione alcolometrica degli stessi.

Il termine ultimo di consegna alle distillerie decade il 10 agosto 1980, mentre il termine ultimo di distillazione decade il 30 settembre 1980.

Art. 3.

Le domande per ottenere il pagamento del prezzo di cessione vanno inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al precedente articolo 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede al pagamento del prezzo di cessione sulla base delle domande presentate, corredate dalle bollette di consegna del prodotto alle distillerie.

Art. 4.

I vini da tavola inviati alla distillazione ai sensi della presente legge devono essere addizionati con 10 grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono conservati.

Art. 5.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti.

Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

Art. 6.

All'onere di lire 75 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.